



TRIBUNALE DI MESSINA

Decreto n.11-2020

Il PRESIDENTE F.F.

Visto il D.P.R. n. 581/1995 – Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580/93, in materia di istituzione del registro delle Imprese, la cui tenuta è affidata alla locale Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un Giudice delegato dal Presidente del Tribunale capoluogo di Provincia;

Visti gli artt. 16 e 17 della Legge Fallimentare – R.D. n. 267/1942;

Rilevato che, in ottemperanza a quanto previsto dalla istituzione del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio, il Tribunale di Messina trasmette telematicamente e con immediatezza tutte le comunicazioni concernenti la pendenza di procedure concorsuali a carico di società ed imprese;

Visto l'art. 47 del D. Lgs. N. 5/2006, sulla "riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" che ha abolito il Pubblico Registro dei Falliti, precedentemente tenuto dagli uffici giudiziari e che pertanto la funzione di pubblicità notizia deve ritenersi trasferita alle Camere di Commercio – Ufficio delle Imprese, presso il quale confluiscono tutti i dati a livello nazionale;

Considerato che, Infocamere, per conto delle Camere di Commercio italiane, ha istituito il servizio VerifichePA, per far fronte al principio di decertificazione, stabilito dall'art. 15 legge n. 183/2011;

Rilevato che il **servizio VerifichePA** permette alle Pubbliche Amministrazioni:

- a) Di controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive ricevute da imprese e persone relativamente ai dati contenuti nel Registro delle Imprese;
- b) Di consultare, per fini ispettivi e di controlli a campione, la documentazione d'impresa, di cui all'art. 43-bis, lettera a), del D.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della L. n. 180/2011, permettendo l'acquisizione di certificazioni e documenti relativi ai procedimenti connessi all'esercizio dell'attività d'impresa;
- c) Di rare risposta a quanto previsto dall'art. 6 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione Digitale, fornendo gli elenchi delle caselle di Posta Elettronica Certificata contenute nel Registro delle Imprese;

Ritenuta la competenza delle Camere di commercio, presso le quali è tenuto il registro delle Imprese, al rilascio di certificazioni richieste, sia da privati sia da Pubbliche Amministrazioni.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Presidente della seconda sezione civile dott. Giuseppe Minutoli con nota del 5.3.2020.

P.Q.M.

In applicazione della vigente normativa, con decorrenza immediata,

DISPONE

- L'esonero da parte della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Messina dall'obbligo del **rilascio a privati** di certificati fallimentari, in quanto la relativa funzione è stata trasferita ex

lege alle Camere di Commercio – Registro delle Imprese, ove confluiscono tutti i dati a livello nazionale, fatte salve specifiche esigenze che potranno essere adeguatamente rappresentate dall'istante all'Ufficio.

- L'esonero da parte della Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Messina dall'obbligo del **rilascio a Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi** di certificati fallimentari, in quanto la relativa funzione è stata trasferita *ex lege* alle Camere di Commercio – Registro delle Imprese -, consultabile attraverso il portale "VerifichePA";
Dispone trasmettersi copia del presente decreto al Presidente della II° Sezione Civile, ai Giudici delegato ai fallimenti, al funzionario responsabile della Cancelleria fallimentare del Tribunale di Messina;
- La pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale del Tribunale di Messina.

Messina 10 marzo 2020

Il Presidente f.f.

Dott. Mario Samperi

